



COMUNE DI BENTIVOGLIO
Provincia di Bologna

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 11 Data 22/07/2019	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale ad oggetto "Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2019 ai sensi degli articoli 175 comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000".
----------------------------------	--

L'anno duemiladicianove, il giorno 22 del mese di luglio, alle ore 10,00, il revisore economico finanziario si è riunito, presso la sede comunale, alla presenza del Responsabile del servizio finanziario per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto "Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2019 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000)" e relativa variazione di bilancio;

Premesso che:

- in data 18/12/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 con deliberazione n. 57
- in data 10/04/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2018 con deliberazione n. 17, determinando un risultato di amministrazione di euro 4.220.625,05 così composto:
 - ✓ fondi accantonati per euro 780.130,44;
 - ✓ fondi vincolati per euro 521.534,40;
 - ✓ fondi destinati agli investimenti per euro 1.615.143,19;
 - ✓ fondi disponibili per euro 1.303.817,02.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio:

- Delibera di consiglio n. 12 del 28/3/2019
- Delibera di consiglio n. 18 del 10/4/2019
- Delibera di giunta n. 19 del 21/02/2019 riaccertamento ordinario dei residui
- Delibera di giunta n. 22 del 7/03/2019 ratificata dal consiglio in data 28/3/2019

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti prelievi dal Fondo di Riserva:

- Delibera di giunta n. 1 del 10/1/2019
- Delibera di giunta n. 16 del 7/2/2019
- Delibera di giunta n. 35 del 4/4/2019
- Delibera di giunta n. 42 del 23/4/2019
- Delibera di giunta n. 57 del 10/6/2019
- Delibera di giunta n. 61 del 24/6/2019
- Delibera di giunta n. 67 del 15/7/2019

Risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a euro 1.603.259,28 così composta:

- ✓ fondi accantonati euro 12.079,28
- ✓ fondi vincolati euro 0,00
- ✓ fondi destinati agli investimenti euro 1.591.180,00
- ✓ fondi disponibili euro 0,00

In data odierna è stata sottoposta al Revisore, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione e la relativa documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

Vista la normativa di riferimento:

- L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

- L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

- L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Il Revisore unico prende atto della proposta di deliberazione e relativi allegati e procede all'esame della documentazione relativa all'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota prot. 11075 del 25 giugno 2019 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2018 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dalla documentazione acquisita agli atti dell'ufficio emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Settori non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibri di parte corrente e/o capitale, di competenza e /o nella gestione dei residui. In sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2018, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21 del D.Lgs. 175/2016.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018 comma 1015), è stata prevista la possibilità che:

"Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

1. con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

2. se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

Inoltre al comma 1016 viene previsto che:

"La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

1. l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

2. se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

Il comma 1017 prevede che: *"I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture"*.

Nell'operazione di salvaguardia, non è previsto di liberare una quota fondo crediti di dubbia esigibilità.

Esaminata la proposta di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2019 nonché i relativi allegati che ne formano parte integrante, nella quale :

- viene dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui, e di cassa tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamenti degli investimenti
- viene dato atto dell'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità nel risultato d'amministrazione
- viene dato atto della necessità di procedere ad una integrazione dello stanziamento del FCDE del bilancio di previsione corrente in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2
- viene dato atto che non sono segnalati debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del D.LGs. n. 267/2000;
- vengono apportate variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 a garanzia degli equilibri e del perseguimento degli obiettivi gestionali;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Revisore prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione dei residui.

Considerato che:

- le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
- il rispetto degli equilibri e dei vincoli di spesa;

Con l'operazione di assestamento si intende applicare una ulteriore quota di avanzo di amministrazione di euro 238.125,00 relativa a:
fondi destinati agli investimenti per euro 22.000,00
fondi disponibili per euro 216.125,00;

Il revisore procede all'analisi della variazione di bilancio proposta al Consiglio Comunale di seguito riepilogata:

ANNUALITA' 2019

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€. 504.488,48	
	CA	€. 266.363,48	
Variazioni in diminuzione	CO		€. 32.000,00
	CA		€. 32.000,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€. 489.436,48
	CA		€. 489.436,48
Variazioni in diminuzione	CO	€. 16.948,00	
	CA	€. 16.948,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€. 472.488,48	€. 472.488,48
TOTALE	CA	€. 234.363,48	€. 472.488,48

Il revisore ha verificato che con la variazione suindicata gli equilibri di bilancio richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.875.932,02		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	41.491,44	23.566,34	23.277,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.736.365,00 0,00	6.602.325,00 0,00	6.579.325,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	6.600.935,72 23.566,34 237.800,00	6.428.391,34 23.277,00 279.600,00	6.396.402,00 23.277,00 279.600,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	189.000,00 0,00	197.500,00 0,00	226.800,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+		-12.079,28	0,00	-20.600,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	12.079,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	20.600,00 20.600,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	1.829.305,00		

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	882.944,64	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.716.521,08	1.081.520,19	863.697,52
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	20.600,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	7.428.770,72 0,00	1.081.520,19 0,00	843.097,52 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

0,00

0,00

Il Revisore procede alla verifica degli equilibri in conto residui

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€. 1.129.976,84	Titolo I	€. 1.044.072,44
Titolo II	€. 4.605,63	Titolo II	€. 192.167,16
Titolo III	€. 228.843,79	Titolo III	€. 0,00
Titolo IV	€. 98.073,21	Titolo IV	€. 0,00
Titolo V	€. 424,58	Titolo V	€. 0,00
Titolo VI	€. 86.913,44	Titolo VII	€. 48.948,03
Titolo VII	€. 0,00		
Titolo IX	€. 5.479,25		
TOTALE	€. 1.554.316,74	TOTALE	€. 1.285.187,63

ACCERTATO

1) in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:

- permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni compensative del bilancio;
- che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi
- l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato d'amministrazione;
- che la gestione di cassa mantiene un saldo positivo
- che il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione corrente, con l'integrazione prevista, risulta adeguato all'andamento della gestione come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 267/2000
- che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili
- che non sono state segnalate passività potenziali probabili da finanziare

2) e' in corso d'approvazione da parte dell'Unione Reno Galliera la delibera sulla salvaguardia degli equilibri e comunque il responsabile del servizio finanziario anticipa che non sono stati segnalati possibili squilibri economici;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa all'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il revisore unico

(Dott. Rava Andrea)

Handwritten signature of Andrea Rava in black ink.